



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 147/13/CSP

ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' ALL MUSIC SPA CON SEDE LEGALE IN MILANO, VIA MASSENA 2, 20145 MILANO, FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN TECNICA DIGITALE TERRESTRE DEEJAY TV, PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 34, COMMA 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 (PROC. N. 2504/SM/MB)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 15 novembre 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 6;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico della radiotelevisione*" pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 7 settembre 2005, n. 150, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 29 marzo 2010, n. 73, recante il "*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*";

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*", convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 7 giugno 2008, n. 132;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante "*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 30 luglio 2012, n. 176;

VISTO il "Codice di autoregolamentazione media e minori", approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, e s.m.i.;

VISTO l’atto della Direzione servizi media di questa Autorità in data 9/04/2013, n. Cont. 38/13/DISM/ N° Proc. 2504/SM/MB, notificato in data 18 aprile 2013, con il quale è stata contestata alla società All Music S.p.a. con sede legale in via Massena 2, 20145 Milano fornitore del servizio di media audiovisivo in tecnica digitale terrestre *Deejay Tv*, la violazione dell’articolo 34, comma 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i per aver mandato in onda, in data 27 gennaio 2013 e il 2 febbraio 2013 su “*Deejay TV*”, rispettivamente dalle ore 20:25 e dalle ore 13:12, in fascia oraria di televisione per tutti, il programma “*Freaks*”, una serie tv italiana di fantascienza, con all’interno contenuti ritenuti nocivi al pubblico di età minorile;

VISTE le memorie giustificative della società in questione protocollate al prot. n. 24327 del 13 maggio 2013 - precisate in sede di audizione svolta in data 4 giugno 2013 - con le quali è stata eccepita l’infondatezza della contestazione per le seguenti ragioni:

-la messa in onda della puntata in oggetto era preceduta da un simbolo visivo arancione volto a segnalare che il programma era adatto a una visione congiunta. Il programma è stato peraltro segnalato da apposito disclaimer;

-i contenuti della puntata, benché valutati da parte del canale come adatti alla programmazione in tale fascia oraria, con le dovute segnalazioni indicate, contenevano una scena distonica rispetto alla linea editoriale e all’orario di messa in onda. Ad esito di più approfondite valutazioni, ritenuto che le immagini trasmesse fossero inadatte a un pubblico di minori e suscettibili di “tagli”, la società ha provveduto ad interrompere volontariamente e spontaneamente alla data del 16 febbraio 2013, e prima di ricevere la contestazione in oggetto, la messa in onda del programma;

-nella scena di autoerotismo contestata il personaggio principale è comunque inquadrato di spalle (in particolare si vede solo la nuca), e sono udibili solo ansiti: l’atto sessuale è solamente intuibile dallo spettatore;

CONSIDERATO che:

-in data 27 gennaio 2013 e il 2 febbraio 2013 sull’emittente televisiva nazionale “*Deejay TV*” è stato trasmesso, rispettivamente dalle ore 20:25 e dalle ore 13:12, in fascia oraria di televisione per tutti, il programma “*Freaks*”, una serie tv italiana di fantascienza;

-le puntate monitorate sono precedute da avvertenza scritta e accompagnate da simbolo visivo rosso;

-nell’ambito delle puntate segnalate (27/1/2012 ore 20:36 e 2/02/2012 ore 13:23) viene ritratta una donna intenta a masturbarsi, lo stato emotivo della protagonista è di intensa eccitazione; anche se non visibili direttamente gli organi sessuali femminili, la



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

rappresentazione non effettivamente necessaria alla comprensione della trama, è crudamente realistica, si rilevano gemiti e esclamazioni di piacere, al termine dell'atto onanistico la donna si avvicina le dita al naso e le annusa; contrariamente da quanto dichiara l'emittente la donna non è inquadrata di spalle, ma la stessa è ben visibile di fronte, così come è ben visibile l'atto masturbatorio;

RITENUTO di non poter accogliere le argomentazioni difensive addotte dalla società All Music S.p.A. in quanto l'interruzione spontanea delle trasmissioni del programma Freaks in data 16 febbraio 2013 da parte dell'emittente comunque non giustifica la messa in onda di un programma in violazione delle norme poste a tutela dei minori e il ravvedimento non costituisce esimente della violazione quale consumata nelle date di programmazione dei contenuti contestati;

RILEVATO, alla luce degli approfondimenti svolti, che il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori ha provveduto ad acquisire la videoregistrazione del programma presso l'emittente ed avviato le relative verifiche;

RITENUTI nocivi allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, i contenuti monitorati, preceduti da avvertenza scritta e accompagnati da simbolo visivo rosso, tenuto conto sia della fascia oraria di messa in onda (in ambedue i casi in fascia oraria di televisione per tutti), sia delle modalità di accesso al programma messo in onda (trasmissione in chiaro);

RITENUTO, pertanto, di confermare quanto rilevato in sede di accertamento in ordine alla violazione da parte della società All Music S.p.a. con sede legale in via Massena 2, 20145 Milano fornitore del servizio di media audiovisivo in tecnica digitale terrestre *Deejay Tv*, dell'articolo 34, comma 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i;

RITENUTA, per l'effetto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.000,00 (venticinquemila/00) a euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00) per ciascuna violazione rilevata, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i.;

RITENUTO, in particolare, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura del minimo edittale pari ad euro 25.000,00 (euro venticinquemila/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*: essa deve ritenersi di lieve entità, in quanto pur considerando il palese contrasto della scena contestata con la rilevante esigenza di protezione dei telespettatori minori, va tenuto conto dell'orario di messa in onda (fascia oraria al di fuori della fascia oraria c.d. protetta) del programma esaminato;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: sebbene la società in questione non abbia posto in essere alcuna idonea accortezza per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione oggetto di contestazione, tuttavia va tenuto conto del ravvedimento, consistente nella interruzione della messa in onda della serie in questione a far data dal 16 febbraio 2013, in data antecedente alla notifica della contestazione;
- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società in questione, titolare di autorizzazione per l'esercizio di attività televisiva e pertanto dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente, avuto riguardo, in particolare, alla tutela dei minori, è intervenuta nel procedimento e risulta aver cooperato alla attività istruttoria dell'Ufficio;
- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le condizioni economiche della società in questione, in considerazione del fatturato realizzato dalla stessa nell'esercizio di bilancio 2011 pari ad euro 12.196.688,25, risultano tali da prevedere l'applicazione della sanzione pecuniaria pari a quella minima prevista per ciascuna violazione rilevata;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria, per i fatti contestati, nella misura di euro 50.000,00 (euro cinquantamila/00) somma pari al minimo edittale di euro 25.000,00 (venticinquemila/00) per numero 2 giornate di programmazione in applicazione del criterio del cumulo materiale delle sanzioni, per la violazione dell'articolo 34, comma 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla All Music S.p.a. con sede legale in via Massena 2, 20145 Milano fornitore del servizio di media audiovisivo in tecnica digitale terrestre *Deejay Tv*, di pagare la sanzione amministrativa di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per la violazione dell'articolo 34, comma 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, Bilancio di previsione dello Stato, o mediante bonifico bancario utilizzando il



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa articolo 35 del decreto legislativo 177/05 e s.m.i., irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 147/13/CSP*”, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 147/13/CSP*”.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall’Autorità sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione (corrispondenti a euro 516,00) a lire duecento milioni (corrispondenti a euro 103.291, 00) irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, della sanzione irrogata con la presente delibera deve essere data adeguata pubblicità mediante apposita comunicazione da parte dell’emittente sanzionata nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 15 novembre 2013

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani